

ACCORDO QUADRO

TRA

Legacoop Produzione e Servizi, (di seguito LPS), con sede in Via Guattani, 9 – 00161 Roma, nella persona del Presidente nazionale Gianmaria Balducci e

Eni Gas e Luce S.p.A., (di seguito EGL), con sede legale e operativa a San Donato Milanese, piazza Vanoni 1, Codice Fiscale/Partita IVA 12300020158 e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, capitale sociale euro 750.000.000,00 interamente versato, rappresentata da Giorgio Fontana in qualità di Head of Energy Services, munito dei necessari poteri e

Harley & Dickinson Credit Broker, (di seguito H&D), Società Di Mediazione Creditizia S.r.l. con sede legale in via dei Piatti 8, 20123 Milano, società iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo degli Agenti e Mediatori (cd. OAM) al n. M358, C.F. e P.IVA 09209060962, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Mauro Pini

LPS, H&D e EGL sono definite congiuntamente "Parti" e ciascuna, singolarmente, "Parte".

Premesso che:

- a. EGL è una società leader integrata nel settore energetico per la vendita di gas, energia elettrica e soluzioni energetiche;
- b. LPS rappresenta e tutela gli interessi delle piccole, medie e grandi cooperative, Consorzi Nazionali e Consorzi Artigiani operanti nei settori: Costruzioni, Impianti, Filiera delle Costruzioni, Infissi, ecc.;
- c. H&D è un Organismo economico che promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e le correlate tecnologie, attraverso la diffusione della cultura della riqualificazione integrata dell'edificio in generale e del condominio in particolare;
- d. LPS ritiene che l'intesa risponda alle esigenze espresse dalle imprese associate in merito alla riqualificazione energetica e statica del parco immobiliare italiano;
- e. EGL intende sviluppare il proprio portafoglio d'offerta verso i condomini ed i privati con la collaborazione dei professionisti e delle imprese specializzate nell'efficienza energetica e nel consolidamento antisismico;
- f. EGL, in particolare, ha sviluppato un progetto denominato "CappottoMIO" avente ad oggetto la realizzazione, attraverso i propri partner commerciali, di sistemi di isolamento termico degli edifici (c.d. cappotto termico) e interventi di consolidamento antisismico;
- g. H&D attraverso l'interazione multidisciplinare tra professionisti, gestori di patrimoni immobiliari e soggetti imprenditoriali formati e qualificati, mira a proporre al mercato un nuovo approccio integrato ed eco-compatibile, attraverso l'implementazione e l'armonizzazione delle tecnologie d'avanguardia orientate al risparmio energetico e al comfort abitativo;
- h. H&D, nell'ambito della sua mission come sopra indicata, e attraverso specifiche società con cui H&D vanta una collaborazione attiva da anni sotto forma di partenariato, mette a disposizione la piattaforma denominata Sistema H&D Platform (di seguito, la "Piattaforma") dedicata a supportare nella gestione dell'offerta e dei processi le imprese e i professionisti coinvolti nell'intervento integrato e nel processo relativo alla cessione del credito d'imposta maturato in seguito a lavori di riqualificazione energetica e/o sismica previsti per il condominio, ivi compreso lo strumento dello sconto in fattura;

- i. La rete di LPS è costituita da Cooperative, da 3 Consorzi Nazionali e da 44 Consorzi Artigiani in forma cooperativa. Tali Consorzi realizzano quali attività d'impresa, gli interventi indicati nelle premesse precedenti;
- j. Ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter e 2-sexies e dell'art. 16, dal comma 1 bis al comma 1 septies, del D.L. n. 63/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, i soggetti aventi diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e consolidamento antisismico degli edifici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali, per la cessione dei corrispondenti crediti d'imposta ai fornitori che hanno effettuato i suddetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione di detti crediti.
- k. Il recente "Decreto Rilancio" D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 prevede all'art. 119 che le detrazioni di cui al punto j. si applicano nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 nei casi previsti ed elencati nell'art. 119 stesso.
- l. Il recente "Decreto Rilancio" D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 prevede con l'art. 121 che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- m. EGL, H&D e LPS hanno interesse a sviluppare una collaborazione con l'obiettivo di cogliere sinergie per individuare nuove opportunità di servizi e prodotti, grazie a "Cappotto Mio", rivolti al settore dei condomini e privati nell'ambito di cui ai punti j. k. l. per gli Associati.

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1. - DEFINIZIONI

- 1.1 I seguenti termini, ove utilizzati con iniziale maiuscola, avranno il significato qui di seguito specificato sia al singolare che al plurale delle rispettive voci:
- a. "Associati": le Cooperative aderenti a LPS e i consorzi di cui alla premessa i) che precede;
 - b. "Accordo": il presente Accordo quadro comprensivo delle premesse e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;
 - c. "Parti": i firmatari del presente Accordo;
 - d. "Interventi": i) gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modifiche e integrazioni; ii) gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modifiche e integrazioni; iii) gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici condominiali ai sensi dell'art. 16 (1-quinquies) del D.L. n. 63/2013 e successive modifiche e integrazioni; iv) gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 16 del D.L. n.

63/2013 e successive modifiche e integrazioni; v) interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile ai sensi dell'art. 16 (1-septies) del D.L. n. 63/2013 e successive modifiche e integrazioni; vi) gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono inoltre compresi: vii) tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti da i) a iv) e vi).

- e. "Partner EGL" gli Associati di LPS, che realizzano gli Interventi e che sono partner commerciali di EGL;
- f. "Crediti di Imposta": i crediti di imposta derivanti dagli Interventi ai sensi della normativa indicata in premesse.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

L'oggetto del presente Accordo è la definizione, in un'ottica di sinergica collaborazione, delle azioni che le Parti effettueranno per promuovere, nei confronti degli Associati, le opportunità connesse:

- alla riqualificazione energetica degli edifici ed in particolare agli incentivi fiscali previsti dalla normativa nazionale denominati "Ecobonus", "Sismabonus" e "Superbonus";
- ad aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio con la possibilità in particolare di cedere i Crediti di imposta connessi agli Interventi a EGL.

ART. 3 – IMPEGNI DI LPS

LPS si impegna a:

- a) farsi promotrice presso tutti gli Associati e divulgare mediante i propri mezzi di comunicazione, menzionando EGL e H&D negli spazi pubblicitari e pubbliciredazionali dedicati agli Associati stessi, le opportunità derivanti dagli interventi idonei a perseguire le finalità indicate nelle premesse e nell'oggetto di cui all'Art. 2;
- b) promuovere presso le sue Sedi territoriali le finalità e le proposte di cui alle premesse e all'oggetto di cui all'Art. 2;
- c) organizzare e realizzare incontri specifici sul territorio nazionale anche in modalità webinar, a cui parteciperanno anche EGL e H&D (di seguito gli "incontri"). Gli Incontri avranno la finalità di illustrare: i vantaggi derivanti da un intervento di riqualificazione energetica degli edifici rappresentando casi concreti (a titolo esemplificativo: la riduzione dei consumi energetici, il miglioramento del comfort abitativo, gli incentivi previsti dalla normativa applicabile), l'approccio del progetto CappottoMio e le opportunità per gli Associati di diventare Partner EGL.

ART. 4 - IMPEGNI DI EGL

EGL si impegna a:

- a) supportare LPS nel fornire proprio personale per l'organizzazione degli incontri e per l'esecuzione degli stessi;
- b) fornire materiale informativo e tecnico per illustrare ai partecipanti agli incontri le opportunità di intervento sugli immobili finalizzati all'efficientamento energetico per la realizzazione degli scopi evidenziati in premessa che qui si intendono espressamente richiamati;
- c) negoziare in buona fede un accordo di collaborazione commerciale con gli Associati che intendano aderire al progetto CappottoMio avente ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto da parte di EGL del Credito di imposta relativo agli Interventi, la messa a disposizione di servizi di commissioning tecnico in relazione agli Interventi. Tale impegno sussisterà esclusivamente a condizione che:
 - i) I Consorzi e le Cooperative siano in possesso dei requisiti tecnici e professionali per l'offerta e l'esecuzione degli Interventi;
 - ii) le procedure di due diligence proprie di EGL sulle Associate di LPS abbiano dato esito positivo;
 - iii) LPS, attraverso l'apporto delle singole Cooperative e Consorzi che ne fanno parte, abbia un fatturato di 2.000.000 di euro (media degli ultimi 2 anni) e un rating Cerved compreso fra 1 e 5.

ART. 5 – IMPEGNI DI H&D

H&D, già partner tecnico di EGL nell'ambito del progetto CappottoMio, e partner di LPS sulla base di un accordo sottoscritto precedentemente tra H&D e LPS; si impegna, anche attraverso specifiche società con cui H&D vanta una collaborazione attiva da anni sotto forma di partenariato, nei confronti dei Consorzi di imprese e di cooperative aderenti a LPS e nei confronti dei Partner EGL, a:

- a) mettere a disposizione dei Partner EGL la Piattaforma per supportare i medesimi in tutte le fasi del processo, dall'elaborazione dell'offerta commerciale, al rapporto con tutti gli stakeholder della filiera, sino alla cessione del Credito di imposta maturato in seguito agli Interventi;
- b) provvedere alla gestione della Piattaforma, garantendo l'accesso e l'utilizzo nonché la manutenzione ed il costante aggiornamento di tipo tecnico, informatico e normativo per garantire lo stato dell'arte e la compliance di tutte le procedure operative delle Piattaforme legata alla gestione dei Crediti di imposta con l'esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività: supporto nella preparazione dei dossier, istruttoria pratica, monitoraggio delle comunicazioni e notifiche legate alla cessione del Credito di imposta;
- c) offrire ai Partner EGL un servizio tecnico/amministrativo/ documentate per la gestione di tutto il processo di cessione dei Crediti d'imposta maturati in seguito agli Interventi, comprensivo della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la maturazione dei Crediti d'imposta e del supporto ai necessari step operativi per le comunicazioni verso l'Agenzia delle Entrate. Il servizio prevede che le pratiche gestite da H&D vengano analizzate da risorse interne H&D dedicate ("Ufficio pratiche") che hanno il compito di eseguire un controllo minuzioso, formale, legale e sostanziale sulla completezza e appropriatezza di tutta la documentazione oggetto del progetto. Tali risorse hanno il compito di seguire personalmente tutte le fasi della pratica, interfacciandosi costantemente (i) con tutti i soggetti (in primis il c.d. "Gestore H&D", ovvero il consulente commerciale incaricato di seguire sul

territorio i Partner EGL e i loro clienti, (ii) con il cessionario finale per tutte le attività legate alla cessione del Credito di imposta e (iii) con EGL per tutte le attività di commissioning tecnico;

- d) provvedere alle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e/o Entratel, alla gestione in completo outsourcing delle comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate relative all'iter di cessione del Credito di imposta:
- per conto del primo soggetto che cede il Credito di imposta al Partner EGL, e
 - per conto del Partner EGL che cede il Credito di imposta ad EGL laddove concordato e condiviso.

Le attività sopra descritte verranno eseguite da H&D verso i partner EGL sulla base di un apposito accordo sottoscritto tra i Partner EGL e H&D.

ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Accordo.

In caso di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la Parte che ne è responsabile terrà indenne e manleverà le altre Parti da ogni danno, onere, costo e spesa (incluse le spese legali) derivanti dalla suddetta violazione.

ART. 7 – COMUNICAZIONI

Salvo quanto diversamente previsto, ogni comunicazione tra le Parti da inviare ai sensi del presente Accordo sarà validamente effettuata solo se fatta per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC ai seguenti recapiti:

Harley & Dickinson Credit Broker
Società Di Mediazione Creditizia S.r.l.
Via dei Piatti 8 — 20123 Milano
c.a. Mauro Pini
PEC: hdccreditbroker@pec.it

Eni gas e luce S.p.a.
Via Ripamonti 85 — 20141 Milano
c.a. Francesco Santangelo
mail: francesco.santangelo@enigaseluce.com
PEC: esco@pec.enigaseluce.com

Legacoop Produzione e Servizi
Via Guattani, 9 — 00161 Roma
c.a. Gianmaria Balducci
PEC: produzione-servizi.bo@pec.it

ovvero ai diversi recapiti che ciascuna Parte potrà in futuro comunicare all'altra con le suddette modalità.

Presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro le Parti eleggono il proprio domicilio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Codice civile, comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

ART. 8 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E SEGNI DISTINTIVI

Le Parti dichiarano (i) di avere la piena ed esclusiva titolarità dei diritti relativi ai rispettivi marchi commerciali, marchi di servizio, denominazioni e ogni altro segno distintivo, compresi i nomi di dominio, di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatrici, utilizzati in esecuzione del presente Accordo (i "Marchi") e (ii) che l'uso dei rispettivi Marchi non violi alcun diritto di terzi, né violi leggi e/o regolamenti applicabili.

L'uso dei Marchi ad opera della Parte non titolare dovrà (a) essere strettamente limitato all'esecuzione delle attività previsti dal presente Accordo e, comunque, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte titolare ed avvenire nei limiti e nelle forme da questa preventivamente autorizzati; (b) non avvenire in combinazione con altri marchi o segni distintivi in modo da originare un nuovo marchio di combinazione, salvo che sia diversamente stabilito tra le Parti. L'utilizzo reciproco dei rispettivi Marchi è limitato esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, all'interno dei materiali promozionali finalizzati a pubblicizzare il presente Accordo, nonché con riferimento alle comunicazioni predisposte per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei Marchi di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatrici senza che l'eventuale autorizzazione di una Parte alle altre all'utilizzo di detti Marchi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio e/o altro segno distintivo o far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte sui Marchi delle altre Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non cedere o concedere in licenza o sub-licenza, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, il diritto all'utilizzo dei Marchi utilizzati nell'esecuzione.

ART. 9 – RELAZIONI TRA LE PARTI

Le Parti sono e rimangono tra loro assolutamente indipendenti. Nessuna clausola dell'Accordo potrà essere interpretata nel senso di costituire tra le Parti e/o gli Associati alcun rapporto o vincolo societario, consortile, di associazione, joint-venture e nei confronti dei rispettivi dipendenti o dei dipendenti degli Associati alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra collaborazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenzia, mediazione e procacciamento).

ART. 10 – ESCLUSIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E COMPORTAMENTI INIBITI ALLE PARTI

A LPS e H&D non è conferito potere di rappresentanza, pertanto LPS e H&D non potranno stipulare contratti né in nome né per conto di EGL, non potranno concedere sconti, ribassi, abbuoni, a dilazioni di pagamento, né assumere impegni, in qualunque forma, né in nome né per conto di EGL. L'eventuale inadempimento da parte di LPS e H&D di anche uno solo di tali obblighi darà facoltà ad EGL di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'Articolo 13 del presente Accordo.

ART. 11- RISERVATEZZA

- le Parti si obbligano a mantenere strettamente confidenziale ciascuna informazione derivante e/o relativa all'altra Parte, di cui detta Parte sia venuta a conoscenza in occasione del presente Accordo e/o della negoziazione dell'Accordo. Qualsiasi comunicazione o dichiarazione a terzi potrà avvenire solo dietro accordo scritto tra le Parti.
- rimane inteso che la comunicazione di dati ed informazioni al proprio personale ed ai propri consulenti esterni non costituirà violazione del presente obbligo di confidenzialità nella misura in cui detti soggetti necessitino di conoscere i dati e le informazioni, in quanto coinvolti nella stipula dell'Accordo; resta inteso che ciascuna Parte sarà in ogni caso responsabile per il rispetto dell'obbligo di confidenzialità stesso da parte del proprio personale e consulenti esterni.
- parimenti non costituirà violazione del presente obbligo di confidenzialità, la comunicazione di dati, informazioni e documenti resa necessaria da richieste dell'autorità giudiziaria o di autorità regolamentari aventi giurisdizione sulla Parte divulgante purché (i) quest'ultima, se ciò è legalmente permesso, to comunichi all'altra Parte e si limiti a divulgare all'Autorità competente non tutte le informazioni ma solo quelle necessarie a soddisfare gli obblighi imposti da dette Autorità e, (ii) la richiesta delle Autorità non derivi da una violazione dell'obbligo di confidenzialità della Parte non titolare delle informazioni riservate.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.


Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Accordo.

A tale riguardo, ciascuna Parte ("Parte Inadempiente") terrà indenne e manleverà l'altra Parte da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva della Parte Inadempiente.

ART. 13 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E IMPEGNI ANTI-CORRUZIONE

LPS e H&D dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del Modello 231 adottato da EGL, che include il Codice Etico Eni S.p.a. , elaborato in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori; (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" e (c) della Dichiarazione di Eni sul Rispetto dei Diritti Umani, adottate da Eni gas e luce. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sui siti internet di EGL e di Eni e LPS e H&D si impegnano a rispettarne i principi.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, ciascuna Parte si impegna a rispettare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori rispettino le proprie policy e le leggi applicabili



ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi, se e in quanto applicabili, le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali ed internazionali ove applicabili alle Parti, ivi incluso i) il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; ii) l'US Fa reign Corrupt Practices Act; (iii) l'U.K. Bribery Act 2010, e (iv) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione).

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché delle condotte contrarie alle leggi anti-corruzione e si obbligano a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Accordo.

In particolare e in coerenza con tali normative, le Parti si impegnano ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un pubblico ufficiale o un privato, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un pubblico ufficiale o un privato in violazione delle leggi anti-corruzione.

Ciascuna Parte dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, riferibile all'esecuzione del presente Accordo e s'impegna a informare tempestivamente l'altra Parte nel caso in cui una siffatta situazione dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente Articolo, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per la Parte non inadempiente, costituirà grave inadempimento al Accordo e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere l'Accordo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, la Parte non inadempiente avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dell'Accordo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall'Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno della Parte inadempiente, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi.

In ogni caso di inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, e malleata per qualsivoglia azione di terzi da tale violazione derivante o conseguente.

Qualora una delle Parti abbia ragione di ritenere, nel corso della durata dell'Accordo, che l'altra Parte abbia violato gli obblighi previsti dalla presente clausola, avrà diritto in accordo con l'altra parte all'accesso alla documentazione, anche contabile, necessaria per verificare tale violazione, previa sottoscrizione di idoneo impegno di riservatezza.

ART. 14 – DISPOSIZIONI VARIE

Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese ai sensi del presente Accordo.

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana, ogni controversia comunque originata e connessa con l'Accordo, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro loro eventualmente concorrente.

ART. 16 — ONERI TRIBUTARI E FISCALI

Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 ed il relativo onere è a carico della Parte che procede alla registrazione.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiranno casi di inadempimento, al verificarsi dei quali EGL avrà facoltà di risolvere l'Accordo con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, dandone semplice comunicazione scritta a LPS e/o H&D con lettera raccomandata A.R. o PEC, la violazione da parte di LPS e/o di H&D di uno degli obblighi per i quali sia previsto tale rimedio a favore di EGL nell'Accordo ed inoltre le seguenti fattispecie:

- a) il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 3 che precede;
- b) il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 5 che precede;
- c) il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 7 che precede;
- d) il mancato rispetto degli obblighi previsti all'Art. 13 che precede.

In caso di risoluzione per i motivi di cui sopra, rimarrà salvo il diritto al risarcimento del danno subito da EGL.

ART. 18 – DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2022. Le Parti fin d'ora si riservano, prima della scadenza, di incontrarsi per valutare l'opportunità di rinnovare o prorogare l'Accordo. Resta esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito. In caso di cessazione dell'Accordo per qualsiasi motivo, rimarranno in ogni caso validi i contratti conclusi dagli Associati sino a quella data, alle condizioni ivi previste.

Ciascuna Parte avrà diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo dandone comunicazione scritta a mezzo Pec inviata all'altra Parte agli indirizzi indicati all'art. 5 che precede, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.

ART. 19 – MISCELLANEA

L'eventuale nullità ed inefficacia di una o più clausole dell'Accordo, anche derivante da modifiche alla vigente normativa, non incide sulla validità dell'Accordo nel suo complesso. L'Accordo andrà in tal caso interpretato

ed integrato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dalle Parti.

Le Parti riconoscono che l'Accordo non intende costituire o creare il presupposto per la costituzione di una società comune, non istituisce alcuna forma di mandato di agenzia o di rapporto di mediazione o alcuna modalità consortile o di associazione tra le Parti. Nei rapporti interni ed esterni alla propria organizzazione, le Parti evidenzieranno la natura di soggetti tra loro autonomi.

Data e luogo

Bologna, 13 APRILE 2021

(Timbro e Firma Harley & Dickinson Credit Broker - Società Di Mediazione Creditizia S.r.l.)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE
LAVORO E SERVIZI

Il Presidente

(Timbro e Firma LPS)

Firmato digitalmente da: Giorgio Fontana
Organizzazione: ENI GAS E LUCE S.P.A./12300020158
Data: 13/04/2021 12:50:00

(Timbro e Firma Eni gas e luce)